



PARERE IN MATERIA

DI AFFIDO CONDIVISO, MANTENIMENTO DIRETTO E GARANZIA DI BI-GENITORIALITÀ

Premessa

Facendo seguito all'audizione in data 31/01/2019 del presidente del CNOP, dott. Fulvio Giardina, e della consigliera Antonella Bozzaotra, da parte della 2^a Commissione (Giustizia) del Senato della Repubblica nell'ambito dell'esame dei ddl n. 45, 118, 735 e 837 in tema di affido di minori, in via preliminare si segnala quanto segue.

Il Consiglio Nazionale Ordine degli psicologi (CNOP) rappresenta la comunità professionale degli oltre 110.000 psicologi italiani. Il CNOP è ente pubblico non economico, agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici (D.Lgs CPS 13/09/1946 n. 233, art 1, comma 3, lettera a, così come modificato dall'art. 4 della legge 11/02/2018 n. 3).

Il CNOP cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale (legge 18/02/1989, art. 28, lettera d), esprime pareri su richiesta degli enti pubblici (legge 18/02/1989, art. 28, lettera f).

Struttura del DdL

Il Disegno di Legge, presentato al Senato della Repubblica dal Senatore Pillon oltre altri, si compone di 24 articoli ed incide profondamente sulle procedure di separazione e divorzio in caso di coppie con figli minori.

Gli artt. da 1 a 4 istituiscono l'albo del **Mediatore familiare**, una figura professionale alla quale possono accedere soggetti in possesso di laurea specialistica in discipline sociali, psicologiche, giuridiche, mediche o pedagogiche che abbiano conseguito un master, una specializzazione o un "perfezionamento" presso enti di formazione regionali avente durata biennale e per almeno 350 ore.

L'art. 5 introduce la figura del **Coordinatore genitoriale**, soggetto già iscritto ad un albo professionale specializzato in coordinamento genitoriale.

Gli artt. da 6 a 19 modificano il codice di procedura civile introducendo: la mediazione familiare obbligatoria in caso di separazione non consensuale in presenza di figli minori, il ricorso al coordinatore genitoriale in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, la presentazione di un piano genitoriale da recepire nel provvedimento giurisdizionale che dichiara la separazione dei coniugi o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la tutela della bigenitorialità perfetta attraverso la doppia residenza del minore e l'obbligo di trascorrere con ognuno dei genitori tempi paritetici.

L'art. 20 interviene sulla negoziazione assistita.

L'art. 21 abroga l'art. 570 bis del codice penale sulla violazione degli obblighi di assistenza.



L'art. 22 interviene sulla L. 898/70 per introdurre le figure del mediatore familiare e del coordinatore genitoriale anche in caso di divorzio non consensuale con prole minorenni.

L'art. 23 dispone l'applicabilità della riforma anche ai processi in corso.

L'art. 24 dispone l'invarianza finanziaria della legge.

Criticità rilevate

Il DdL in esame si pone dichiaratamente l'obiettivo di limitare il potere del Giudice investito di una separazione o di un divorzio tra coniugi con prole minorenni, circa i provvedimenti di mantenimento residenza e tempi di frequentazione del minore, attraverso l'introduzione di figure esterne alla giurisdizione e di vincoli normativi.

Il Mediatore familiare. Il DdL non chiarisce se questa sia una professione regolamentata o meno. Infatti, sebbene la legge parli di Albo dei mediatori familiari, fa poi riferimento per le modalità di esercizio alla L. 4/2013 che, invece, disciplina le professioni non regolamentate. Varrebbe la pena chiarire già nella legge istitutiva questa questione onde non incorrere in successive problematiche di sovrapposizione; infatti, i mediatori familiari devono essere in possesso di laurea specialistica in vari settori: sociali, psicologici, giuridici, medici e pedagogici, oltre al conseguimento di un ulteriore periodo almeno biennale dedicato alla mediazione; possono offrire i propri servizi nei consultori familiari pubblici e privati, e devono essere in possesso di *approfondite conoscenze in diritto, psicologia e sociologia, con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali (art. 1 comma 2 lett. g).*

Sebbene la norma specifichi che il mediatore deve astenersi dal fornire consulenza legale o psicologica alle parti, il dubbio che il mediatore si sovrapponga ad alcune specifiche attività dello psicologo rimane e la legge, utilizzando la terminologia sopra riportata, non aiuta certo a fare chiarezza.

Il Coordinatore genitoriale. Tale figura appare ancora più critica; sebbene, infatti, il coordinamento genitoriale non sia una professione autonoma, ma sia una funzione svolta da soggetti iscritti ad albi professionali regolamentati, la norma dispone che il coordinatore genitoriale valuti la situazione conflittuale e la gestisca, assumendo anche, previo consenso dei genitori, le loro funzioni decisionali.

Lasciando in disparte i profili di responsabilità del coordinatore genitoriale in caso di decisioni errate che abbiano inciso negativamente sul minore; la criticità più evidente è che tale attività professionale può essere esercitata, oltre che da psichiatri, neuropsichiatri, psicoterapeuti e psicologi, anche da assistenti sociali, avvocati e mediatori familiari, con la conseguenza che un'attività prettamente diagnostica come la valutazione degli effetti causati da un conflitto familiare e la loro gestione (addirittura potendo prendere decisioni per il minore), venga affidata a professionisti non abilitati a tutelare la salute del minore. Appare evidente il rischio per il benessere del minore e la sovrapposizione con le attività dello psicologo.

La Mediazione familiare obbligatoria. È posta a condizione di improcedibilità del ricorso per la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio in caso di prole minorenni. In disparte quanto già detto sulla figura del mediatore, l'obbligatorietà della mediazione, proprio in situazioni di maggiore conflitto familiare, comporta un allungamento dei tempi procedurali e un confronto tra i coniugi in un ambito non sufficientemente tutelato. Tale situazione di stress



potrebbe anche influire negativamente sul minore, infatti, solo il provvedimento del Giudice può autorizzare i coniugi a vivere separatamente, mentre durante tutta la durata della mediazione familiare obbligatoria i coniugi devono permanere nella situazione di fatto che può aver determinato la crisi familiare.

Bi-genitorialità perfetta. Sebbene il riequilibrio dei rapporti tra i genitori (affidatario e non) in relazione alla prole sia un tema molto sentito, la soluzione prospettata pone non pochi problemi. Innanzitutto la norma impone la doppia residenza per il minore, soluzione che non si limita solamente ad una questione amministrativa, ma nella sua applicazione completa comporta uno sdoppiamento logistico del minore.

Tale scenario appare più chiaro se si coordina la norma della doppia residenza con la norma che impone al Giudice di provvedere che il minore trascorra almeno metà del proprio tempo con ciascuno dei genitori, per un periodo complessivo di non meno di dodici giorni al mese.

Tale periodo può essere escluso del tutto o ridotto dal Giudice solamente in presenza di determinate cause che, tuttavia, non si comprende se siano o meno tassative e che autonomia abbia il Giudice nell'individuare altre fonti di disagio del minore per le quali una prolungata vicinanza con uno dei genitori possa essergli dannosa.

Il rischio è che si obblighino i minori alla permanenza con un genitore non gradito per motivi che la norma non prende in considerazione, ma che, inevitabilmente, avrà una influenza sullo sviluppo del minore stesso.

In ogni caso, nel testo del DdL non si tiene affatto nella necessaria considerazione l'età del minore, si trascura il fatto che la collocazione perfettamente simmetrica nei tempi e nei luoghi del minore può determinare alterazione del regolare processo di sviluppo emotivo, sociale, e soprattutto cognitivo, con oggettivo rischio di danno a carico del minore.

Il luogo prevalente di vita del minore, soprattutto in età infantile, deve essere uno ed uno solo, unico e privilegiato. L'interferenza dell'ambiente sul regolare processo di sviluppo del minore è ampiamente dimostrata dalla letteratura scientifica, al punto da influenzarne la salute.

Su questa specifica criticità si segnala la seguente bibliografia:

- 1) Nielsen, L. (2013). Shared residential custody: Review of the research. *American Journal of Family Law*, 27(1), 61-71;
- 2) Zartler, U., & Grillenberger, K. (2017). Doubled Homes—Doubled Social Ties? Children's Relationships in Post-Divorce Shared Residence Arrangements. *Children & Society*, 31(2), 144-156;
- 3) van der Heijden, F., Poortman, A. R., & van der Lippe, T. (2016). Children's postdivorce residence arrangements and parental experienced time pressure. *Journal of Marriage and Family*, 78(2), 468-481.



In ultimo, la maggiore criticità riscontrata è che tutto il provvedimento sembra mirare più alla soluzione dei conflitti tra i genitori, piuttosto che tutelare il benessere del minore, infatti le numerose rigidità presenti nel testo impediscono o limitano fortemente quella valutazione soggettiva che compie il Giudice caso per caso e che, almeno in teoria, deve portare a prendere i provvedimenti giurisdizionali nel solo interesse del minore.

Il Presidente

Dott. Fulvio Giardina

Fulvio Giardina